

N. 31057/2023 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 1 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 5 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31057 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

██████████ - Avv.ti L. R. Perfetti, A. Alfano e M. Roma

-ricorrente-

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo

-resistente-

NONCHE'

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p. t. –
Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza l'applicazione dell'art. 1, comma 309, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sollevando a tal fine la questione di legittimità costituzionale della disposizione suddetta per asserita violazione degli artt. 2, 3, 36, 38 Cost. e dell'art. 117 Cost. in rapporto all'art. 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

L'Inps si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

Il M.E.F. si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore della Corte dei Conti e la propria carenza di legittimazione passiva, e nel merito l'infondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione perché il ricorrente è titolare di pensione VO, come si evince dalla memoria dell'Inps.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva del M.E.F. è fondata in quanto il ricorrente ha agito in giudizio facendo valere un credito nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, il quale figurerebbe come unico debitore se le pretese attoree fossero fondate. Ne discende che tale Ministero sia carente di legittimazione passiva nel presente giudizio.

Nel merito, il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

La Corte costituzionale ha già avuto occasione di pronunciarsi su identica questione sancendo la piena legittimità della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) nella parte in cui ha introdotto analoghe misure consistenti nel blocco della rivalutazione economica dei trattamenti pensionistici di elevato importo (art. 1, comma 260, Legge cit.) (Corte cost., sent. n. 234/2020, all. n. 4 alla memoria Inps, che qui si intende integralmente riportata).

Invero la Consulta ha dichiarato costituzionalmente legittimo il provvedimento con cui il legislatore può "raffreddare" la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo, a condizione che la finalità della misura sia il perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte temporale predefinito, nella specie l'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato.

Tale scelta non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un seppur parziale, ma non simbolico recupero dell'inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

Quanto al cd. contributo di solidarietà sugli importi oltre i centomila euro, poi, la Consulta l'ha ritenuta una misura legittima, non trattandosi di un prelievo di natura tributaria, ma di una devoluzione di fondi aventi finalità di solidarietà interna al sistema previdenziale.

Detto intervento non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività, facendo comunque salvo il trattamento minimo di euro centomila lordi annui.

Per la Consulta, in buona sostanza, le misure simili effettuate in precedenza non limitano la possibilità di intervento del legislatore, a condizione che vi sia una valida giustificazione e sia prevista una durata proporzionata, che non può essere superiore all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato.



Del resto, la pronuncia predetta costituisce espressione della logica solidaristica su cui si fonda il sistema previdenziale.

Come da sempre precisato dal giudice delle leggi, *“Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi (sent. n. 146/72)”* (Corte cost., 16 luglio 1986, n. 173).

Inoltre, la Corte costituzionale ha escluso che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo, quindi, al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale: *“Una siffatta irrazionale incidenza va però esclusa nel caso in esame, in quanto l'estensione normativa considerata ha bensì determinato un sacrificio per i pensionati delle gestioni speciali. Ma questo sacrificio, da un lato, è strettamente collegato, secondo una valutazione legislativa che non può ritenersi irrazionale, alla necessità economico-sociale di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparità fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali; mentre dall'altro, come sarà chiarito in prosieguo, risulta sensibilmente contenuto nelle sue dimensioni quantitative temporali, in quanto il legislatore ha avuto cura di sostituire senza eccessivi indugi il sistema denunciato con altro, più rispondente alle esigenze dei pensionati, ed ha poi altresì provveduto a compensare, sia pure in parte, il mancato incremento patrimoniale verificatosi nel periodo di vigenza della norma”* (Corte cost., 17 dicembre 1985, n. 349 e, *ex plurimis*, Corte cost., 4 novembre 1999, n. 416; Corte cost., 2 luglio 1997, n. 211; Corte cost., 7 luglio 1986, n. 173).

Il principio di ragionevolezza che deve in ogni caso ispirare eventuali modifiche peggiorative del trattamento previdenziale è stato individuato dalla Consulta nel principio di proporzionalità tra contributi versati e trattamento pensionistico ottenuto: *“Tuttavia rimane innegabile che, per quanto i contributi servano per finalità che trascendono gli interessi di coloro che li versano ed abbiano carattere generale, essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire le corrispondenti prestazioni previdenziali il che vuole significare che il legislatore, in ogni caso, non può violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tenere conto effettivamente delle contribuzioni dei prestatori di opera i quali non possono essere privati totalmente delle prestazioni”* (Corte cost., 16 luglio 1986, n.



173 e, *ex plurimis*, Corte cost., 2 marzo 1991, n. 96; Corte cost., 5 maggio 1988, n. 501).

Per le ragioni dianzi esposte questo Tribunale ritiene manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente.

Ne discende che nella liquidazione della pensione del ricorrente l'Inps abbia dato puntuale applicazione della vigente normativa.

Tali i motivi del rigetto del ricorso.

Le spese di lite, data la complessità della materia trattata, possono essere compensate integralmente tra le parti.

DISPOSITIVO

dichiara il difetto di legittimazione passiva del M.E.F.;

respinge il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 5 febbraio 2024

IL GIUDICE

